



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 36

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" COVAR 14. ANNO 2025.AGGIORNAMENTO

L'anno 2026, lì ventitre del mese di luglio alle ore 14:00, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
M. Maddalena VIETTI NICLOT	Presidente	X	
Paolo CHIARIZIO	Vice Presidente	X (collegamento da remoto)	
Irene Maria FERRERO	Consigliere		X
Giovanni Carlo FRANCHINO	Consigliere		X
Roberto OLIVIERI	Consigliere	X (collegamento da remoto)	
Michele RIZZELLO	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario, LORENZINO Annamaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 49/ 2026, relativa al seguente oggetto:
INDIVIDUAZIONE "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" COVAR 14. ANNO 2025.AGGIORNAMENTO

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

INDIVIDUAZIONE "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" COVAR 14. ANNO 2025.AGGIORNAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" COVAR 14. ANNO 2025.AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che ai sensi del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, n. 118 "Recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", all' art. 11 bis, comma 1, stabilisce che, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

Dato atto che Covar 14 rientra tra gli enti sottoposti all'obbligo e consolida le proprie società controllate e partecipate e a sua volta é consolidato dagli enti comunali di cui costituisce ente strumentale;

Verificato quindi che Covar è tenuto a redigere l'elenco di cui al punto 3.1 (n.2) dell'allegato 4/4 di cui sopra: relativamente agli enti, aziende e società, componenti del Gruppo, che per loro natura e caratteristiche devono essere oggetto di consolidamento;

Considerato che la deliberazione n. 19/2018 la Corte dei Conti della sezione di controllo regionale per il Piemonte ha indicato la necessità di evidenziare sia il gruppo degli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica che quello degli organismi, enti e società che, facenti parte del gruppo, sono compresi anche nel perimetro del consolidamento;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del principio applicato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) compresi nel perimetro del bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento);

Tenuto conto che:

- il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Accertato in ogni caso che devono far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. *gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. *gli enti strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le *società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

4. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Verificato che al 31 dicembre 2025 il Covar 14 disponeva di:

- 100,00% delle quote della società strumentale Pegaso 03 srl per l'ausilio all'esercizio delle funzioni di controllo sui servizi di Igiene urbana appaltati dall'Ente e sulle attività di riscossione del Tributo Rifiuti (diversamente denominato);
- 0,23042% delle quote di TRM S.p.A. società finalizzata al trattamento termico dei rifiuti prodotti sul territorio;
- 3,86% delle quote di voto della Conferenza d'Ambito A.R. Piemonte, Autorità Rifiuti Piemonte, individuata per legge allo svolgimento di funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Piemonte (ente strumentale);

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato al bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel Perimetro di Consolidamento del Covar 14 ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti Locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario". Il superamento di solo uno dei tre parametri fa scattare l'obbligo del consolidamento.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n 9 del 18/12/2025 ad oggetto "INDIVIDUAZIONE "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" COVAR 14. ANNO 2025";

Dato atto che, rispetto all'esercizio precedente, l'Associazione d'Ambito Torinese ATO-r è stata posta in scioglimento con decorrenza 31 dicembre 2025 e le relative funzioni in materia di rifiuti sono state assunte dall'Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte), ente strumentale partecipato con una quota del 3,86%. Conseguentemente, ATO-r resta esclusa dal perimetro di consolidamento 2025.

Verificato che alla luce dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 rientrano nel Gap:

Enti strumentali e società	% partecipazione Covar 14 al 31/12/2025
Pegaso 03 Srl	100,00%
A.R. Piemonte	3,86%
TRM Spa	0,23042%

Ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato Patrimoniale al 31/12/2025, per la determinazione delle soglie di irrilevanza del 3%, rispetto a Covar 14 sono i seguenti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025	TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
COVAR 14	47.795.832,04	14.362.187,80	44.229.983,24
SOGLIA DI RILEVANZA	1.433.874,96	430.865,63	1.326.899,50

Società partecipate	Valori di riferimento 31/12/2025		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025	TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
Pegaso 03 s.r.l.	rilevante 3.800.937,00	rilevante 1.758.977,00	rilevante 2.926.495,00
TRM S.p.A.	rilevante 227.361.157,00	rilevante 139.505.602,00	rilevante 126.099.647,00
A.R. Piemonte	non rilevante 1.417.842,95	rilevante 1.210.408,05	non rilevante 1.002.004,57

Verificato che ai sensi del DM 11 agosto 2017 rientrano nel perimetro di consolidamento per il Bilancio 2025, in quanto si superano i parametri per la verifica dell'irrilevanza:

- Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale
- Società TRM S.p.A.
- Autorità Rifiuti Piemonte

Ritenuto pertanto di approvare gli elenchi predetti, relativi a:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica GAP;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ricordato, infine, che il Covar 14 dovrà:

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in aggiornamento della precedente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 49 del 18/12/2025, quanto segue:
- il Gruppo Amministrazione Pubblica del Covar 14 (GAP):

Enti strumentali e società	% partecipazione Covar 14 al 31/12/2025
Pegaso 03 s.r.l.	100,00%
A.R. Piemonte	3,86%
TRM S.p.A.	0,23042%

- il Gruppo compreso nel bilancio consolidato e rientrante nel Perimetro di consolidamento, in quanto si superano i parametri per la verifica dell'irrilevanza:

Enti strumentali e società		% partecipazione Covar 14 al 31/12/2025
Pegaso 03 s.r.l.		100,00%
A.R. Piemonte		3,86%
TRM S.p.A.		0,23042%

- di demandare al Responsabile Finanziario la trasmissione della delibera agli Enti Partecipati ed al Revisore Unico dell'Ente.

IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Maddalena VIETTI NICLOT

IL SEGRETARIO
LORENZINO Annamaria

- - - - -